Decreto Legge n° 451 del 03/07/1976

Attuazione delle direttive del consiglio delle Comunità europee n. 75/106/CEE relativa al precondizionamento in volume di alcuni liquidi in imballaggi preconfezionati e n. 75/107 relativa alle bottiglie impiegate come recipientimisura.

e pubblicato/a su : Gazzetta Ufficiale Italiana nº 175 del 06/07/1976

- § -

TESTO

Visto l'art. 77 della Costituzione;

Ritenuta la necessità e l'urgenza di attuare le direttive n. 75/106 e n. 75/107 del consiglio delle Comunità europee per l'avvenuta scadenza del termine fissato nelle direttive stesse;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato, di concerto con il Ministro per l'agricoltura e le foreste;

Decreta:

TITOLO I - Imballaggi preconfezionati

Art. 1. Campo di applicazione.

Il presente decreto si applica agli imballaggi preconfezionati contenenti i prodotti liquidi elencati nell'allegato I, misurati in volume, per la vendita in quantità unitarie uguali o superiori a 5 ml e inferiori o uguali a 10 litri . Sono esclusi dal campo di applicazione del presente decreto gli imballaggi preconfezionati contenenti i prodotti elencati nella tabella dell'allegato I:

punto 1, lettera a), qualora presentino volumi nominali inferiori a 0,25 litri e siano destinati ad uso professionale; punto 2, lettera a), e punto 4, qualora siano destinati al vettovagliamento di aerei, navi e treni, oppure alla vendita in negozi con articoli esenti da tributi doganali.

Art. 2. Definizioni.

Per imballaggio preconfezionato o preimballaggio si intende l'insieme di un prodotto e dell'imballaggio individuale nel quale tale prodotto è preconfezionato.

Un prodotto è preconfezionato quando è contenuto in un imballaggio di qualsiasi tipo, chiuso in assenza dell'acquirente e preparato in modo che la quantità del prodotto in esso contenuta abbia un valore prefissato e non possa essere modificata senza aprire o alterarli palesemente l'imballaggio stesso.

Il volume nominale del contenuto di un imballaggio preconfezionato è quello indicato sullo imballaggio e corrisponde al volume di liquido che l'imballaggio si ritiene debba contenere.

Il volume effettivo del contenuto di un imballaggio preconfezionato è il volume di liquido che esso contiene effettivamente. In tutte le operazioni di controllo, il valore del volume effettivo preso in considerazione è quello di detto volume alla temperatura di 20°C.

L'errore in meno è la quantità di cui il volume effettivo del contenuto differisce in meno dal volume nominale dell'imballaggio.

Art. 3. Marchio CEE.

I preimballaggi conformi alle disposizioni del presente decreto possono essere contrassegnati con marchio CEE . I preimballaggi recanti il marchio CEE sono denominati «preimballaggi CEE» .

Le caratteristiche e modalità di applicazione del marchio CEE sono fissate con decreto del Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato.

Art. 4. Immissione sul mercato.

Ferma restando la possibilità dei controlli metrologici previsti dal presente decreto, i preimballaggi CEE possono essere liberamente immessi sul mercato per quel che concerne la determinazione dei volumi, i relativi metodi di controllo impiegati, o i volumi nominali, qualora questi ultimi siano compresi tra quelli indicati nella tabella dell'allegato I in corrispondenza ai prodotti contenuti e secondo le modalità ivi specificate .

I preimballaggi CEE e quelli di tipo diverso contenenti uno dei liquidi di cui ai punti 1, lettera a) e b), e 4 della

tabella dell'allegato I possono essere liberamente immessi sul mercato soltanto se i loro volumi nominali corrispondono a quelli indicati nella predetta tabella per gli stessi liquidi, secondo le modalità ivi specificate . [I preimballaggi di cui ai commi precedenti contenenti uno dei liquidi di cui ai punti 1, lettere a) e b), e 4 della tabella dell'allegato I, ai fini della loro libera immissione sul mercato, devono presentare volumi nominali previsti nelle colonne corrispondenti della predetta tabella ed essere conformi ai relativi usi commerciali o disposizioni regolamentari dello Stato membro d'origine del liquido medesimo, indipendentemente dal fatto che il riempimento venga effettuato nello Stato membro d'origine o in un altro Stato] .

Sono istituiti contrassegni di Stato per i recipienti precedentemente non consentiti la cui circolazione è permessa dal primo comma del presente articolo:

- 1) contrassegni per gli imballaggi preconfezionati da 0,375 litri e da 1,5 litri contenenti vini aromatizzati al prezzo rispettivamente di L. 15 e di L. 45;
- 2) contrassegni per gli imballaggi preconfezionati da 0,75 litri e 5 litri contenenti aceto di vino nei due tipi fino a 7 gradi e superiori a 7 gradi di acidità, al prezzo di L. 3 per il volume nominale di 0,75 litri e L. 16 per il volume nominale di 5 litri:
- 3) contrassegni per gli imballaggi preconfezionati contenenti acquaviti naturali e per liquori da 0,20, 0,35, 0,375, 0,70, 2,5 e 3 litri al prezzo rispettivamente di L. 25 per il volume nominale di 0,20 litri; L. 40 per i volumi nominali di 0,35 e 0,375 litri; L. 55 per il volume nominale di 0,70 litri; L. 145 per il volume nominale di 2,5 litri e L. 165 per quello di 3 litri;
- 4) contrassegni per gli imballaggi preconfezionati contenenti acquaviti di vinaccia (grappa) per i volumi nominali di 0,20, 0,35, 0,375, 0,70, 2,5 e 3 litri al prezzo rispettivamente di L. 10 per il volume nominale di 0,20 litri; L. 20 per quelli di 0,35, 0,375, 0,70, 2,5, e 3 litri;
- 5) contrassegni per gli imballaggi preconfezionati contenenti spirito non denaturato per i volumi nominali di 0,20, 0,35, 0,375, 0,70 2,5 e 3 litri, al prezzo rispettivamente di L. 75 per il volume nominale di 0,20 litri; L. 150 per i volumi di 0,35 e 0,375 litri; L. 225 per il volume nominale, di 0,70 litri; L. 750 per il volume di 2,5 litri e L. 900 per quello di 3 litri;
- 6) contrassegni per gli imballaggi preconfezionati contenenti acquaviti di cereali e di canna per i volumi nominali di 0,20, 0,35 0,375, 0,70, 2,5 e 3 litri, al prezzo rispettivamente di L. 100 per il volume di 0,20 litri; L. 220 per i volumi di 0,35 e 0,375 litri; L. 340 per il volume di 0,70 litri; L. 860 per il volume di 2,5 litri e L. 1.060 per quello di 3 litri . Le caratteristiche dei suddetti contrassegni sono stabilite con decreto del Ministro per l'agricoltura e le foreste per quanto si riferisce ai contrassegni per l'aceto; con decreto del Ministro per le finanze per quanto riguarda tutti gli altri.

Art. 5. Tolleranze.

L'errore massimo tollerato in meno è quello fissato nella tabella allegato III.

Inoltre, per i lotti determinati secondo l'allegato II, i preimballaggi CEE devono essere confezionati in modo che soddisfino alle seguenti condizioni:

- a) il volume effettivo non deve essere inferiore in media al volume nominale;
- b) la proporzione dei preimballaggi che presentino un errore in meno superiore all'errore massimo tollerato deve essere tale che l'insieme dei preimballaggi risponda alle condizioni definite all'allegato II;
- c) nessun preimballaggio può presentare un errore in meno superiore a due volte l'errore massimo tollerato.

Art. 6. Iscrizioni metrologiche.

I preimballaggi CEE devono recare le seguenti iscrizioni:

- a) il volume nominale espresso per mezzo di cifre utilizzando come unità di misura il litro, il centilitro o il millilitro, e seguito dal simbolo dell'unità di misura utilizzata o eventualmente dal suo nome ;
- b) un marchio o una iscrizione che permetta di identificare chi ha effettuato o fatto effettuare il riempimento oppure, quanto si tratti di preimballaggi provenienti da Paesi terzi, l'importatore stabilito nel territorio della Comunità. Le iscrizioni e il marchio devono essere apposti in modo indelebile, ben leggibile e visibile secondo le usuali condizioni di presentazione e secondo modalità e dimensioni che saranno determinate con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

Se l'imballaggio è un recipiente-misura conforme alle norme di cui al titolo II e se l'indicazione della sua capacità nominale è visibile nelle condizioni usuali di presentazione dell'imballaggio preconfezionato, è necessaria un'altra indicazione del volume nominale ai sensi del presente articolo solo quando il volume nominale dello imballaggio preconfezionato differisca di un valore inferiore o pari a 0,05 litri da un altro volume nominale previsto nell'allegato I per la stessa categoria di prodotti.

Sono vietate altre iscrizioni metrologiche oltre quelle previste dal presente articolo.

Art. 7. Volume effettivo.

Chi effettua il riempimento di preimballaggi contemplati dal presente decreto o l'importatore, quando si tratti di preimballaggi fabbricati nei Paesi terzi, deve comunicare all'ufficio centrale metrico tale attività almeno trenta giorni prima del suo inizio; gli stessi devono assicurare che i preimballaggi siano conformi alle prescrizioni del presente decreto.

Art. 8. Disposizioni transitorie.

Fino a quando in Belgio, in Irlanda, nei Paesi Bassi o nel Regno Unito non sia stata applicata la direttiva (CEE) 19 dicembre 1974, n. 106, e comunque non oltre il 31 dicembre 1979, i preimballaggi confezionati nei Paesi predetti conformi alle prescrizioni dello art. 5 e dell'allegato I anche se non rispondenti alle altre norme del presente decreto possono essere liberamente immessi sul mercato allo stesso titolo e alle stesse condizioni valide per i preimballaggi contrassegnati con il marchio CEE.

Fino alla scadenza dei periodi stabiliti dalla direttiva 71/354/CEE, modificata dalla direttiva 76/770/CEE, l'indicazione del volume nominale espresso in unità SI, conformemente all'art. 6, può essere accompagnata sui preimballaggi CEE dal risultato della sua trasformazione in unità di misura del sistema imperiale (UK), ottenuto utilizzando i seguenti coefficienti di conversione:

1 ml = 0.0352 fluid ounce;

11 = 1760 pints oppure 0,220 gallon.

Le indicazioni in unità UK non debbono essere di rilievo e dimensioni superiori a quelle delle unità SI.

TITOLO II - Bottiglie recipienti-misura

Art. 9. Bottiglie recipienti-misura.

Per bottiglie recipienti-misura si intendono i recipienti comunemente indicati come bottiglie, di vetro o di ogni altro materiale avente caratteristiche di rigidità o di stabilità che diano le stesse garanzie metrologiche del vetro, quando:

- 1) predisposti per una chiusura ermetica, sono destinati al deposito, al trasporto o alla fornitura di liquidi;
- 2) hanno una capacità nominale superiore o uguale a 0,05 litri e inferiore o uguale a 5 litri;
- 3) hanno qualità metrologiche (caratteristiche costruttive e regolarità di fabbricazione) che consentono, quando siano riempiti sino ad un dato livello o a una data percentuale della loro capacità rasobordo, di misurarne il contenuto con sufficiente precisione.

Le bottiglie recipienti-misura conformi alle disposizioni del presente titolo e a quelle degli allegati IV e V possono essere munite di contrassegno CEE, le cui caratteristiche e modalità di applicazione sono determinate con decreto del Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato.

Le bottiglie predette sono denominate in seguito «bottiglie recipienti-misura CEE» o «bottiglie CEE».

Art. 10. Capacità delle bottiglie CEE.

La capacità nominale è il volume indicato nella bottiglia, ossia il volume di liquido che si presume che questa ultima contenga quando è riempita nelle condizioni d'uso per le quali è prevista.

La capacità rasobordo di una bottiglia è il volume di liquido che essa contiene quando è riempita sino al punto del bordo.

La capacità effettiva di una bottiglia è il volume di liquido che essa contiene effettivamente quando è riempita esattamente nelle condizioni corrispondenti teoricamente alla capacità nominale.

Le capacità sopra indicate si intendono definite alla temperatura di 20°C.

Il controllo della capacità è effettuato, secondo modalità ammesse dall'Ufficio centrale metrico e del saggio dei metalli preziosi, dal fabbricante, il quale deve tenere a disposizione di detto Ufficio i documenti in cui sono state registrate le operazioni di controllo.

Art. 11. Immissione sul mercato.

Ferma restando la possibilità dei controlli metrologici previsti dal presente decreto, le bottiglie recipienti-misura CEE possono, per quel che concerne i volumi, la loro determinazione o i metodi di controllo impiegati, essere liberamente immesse sul mercato per essere impiegate a norma del primo comma dell'art. 7 nella confezione dei preimballaggi.

Art. 12. Sistemi di riempimento e tolleranze.

Le bottiglie CEE possono essere riempite con il procedimento del livello costante o con il procedimento del vuoto costante.

Gli errori massimi tollerati in più o in meno sulla capacità di una bottiglia CEE sono fissati nell'allegato IV.

Art. 13. Iscrizioni metrologiche.

Le bottiglie CEE devono recare, sulla superficie laterale, sul fondo o sulla superficie di raccordo tra la superficie laterale e il fondo, oltre l'indicazione del marchio di cui all'articolo successivo l'indicazione della capacità nominale, espressa in litri, in centilitri o in millilitri per mezzo di cifre, seguita dal simbolo o eventualmente dal nome della unità di misura utilizzata, secondo modalità e dimensioni da stabilirsi con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

Sul fondo o sulla superficie di raccordo tra la superficie laterale e il fondo, in modo che non possa esservi

confusione con le iscrizioni precedenti, devono essere altresì indicate, per mezzo di cifre aventi la stessa altezza di quelle che indicano la capacità nominale corrispondente, secondo il modo (o i modi) di riempimento per cui è prevista la bottiglia:

- la capacità rasobordo, espressa in centilitri non seguita dal simbolo cl,
- e/o la distanza in millimetri, seguita dal simbolo mm., del piano del bordo dal livello di riempimento corrispondente alla capacità nominale.

Art. 14. Marchio del fabbricante.

I fabbricanti di bottiglie recipienti-misura CEE, gli importatori da Paesi terzi o i mandatari di fabbricanti in Paesi terzi devono sottoporre all'approvazione dell'Ufficio centrale metrico e del saggio dei metalli preziosi un marchio di identificazione. Dell'avvenuta approvazione l'ufficio informa, entro un mese, i servizi metrici degli altri Stati membri e la commissione delle Comunità economiche europee.

L'approvazione rilasciata dall'autorità competente di altro Stato membro ai fabbricanti, agli importatori o mandatari residenti nello Stato stesso, è sostitutiva di quella prevista al comma precedente quando è stata comunicata allo Ufficio centrale metrico e del saggio dei metalli preziosi.

TITOLO III - Controlli e sanzioni

Art. 15. Controlli.

Il controllo sulla conformità alle disposizioni del presente decreto dei preimballaggi e delle bottiglie recipientimisura, muniti rispettivamente del marchio e del contrassegno di cui ai precedenti articoli 3 e 9, è effettuato mediante sondaggio presso il fabbricante o, quando si tratti di preimballaggi provenienti da Paesi terzi, presso l'importatore o il suo mandatario. Le spese di viaggio e di soggiorno del personale incaricato del controllo sono a carico del fabbricante, dell'importatore o del mandatario i quali devono altresì fornire i preimballaggi o le bottiglie necessari per i controlli medesimi.

Il Ministro per l'industria, il commercio e lo artigianato stabilisce con proprio decreto le modalità del controllo in conformità ai metodi di riferimento di cui agli allegati II e V.

Restano salvi i controlli che possono essere esercitati nella fase commerciale per accertare la conformità dei preimballaggi alle prescrizioni del presente decreto. Nel regolamento di esecuzione del presente decreto saranno indicati gli organi competenti e le modalità del controllo.

Art. 16. Sanzioni per la violazione delle norme sui preimballaggi CEE

Chiunque produce, importa, detiene per vendere, vende o comunque immette sul mercato preimballaggi CEE non conformi alle disposizioni del presente decreto in materia di volumi nominali e di iscrizioni metrologiche è soggetto alla sanzione amministrativa da L. 100.000 a L. 1.000.000.

Chiunque produce o importa preimballaggi CEE non rispondenti alle disposizioni di cui allo articolo 5 è soggetto alla sanzione amministrativa da L. 200.000 a L. 5.000.000.

Chiunque produce o importa preimballaggi CEE che non risultino misurati o controllati a norma dell'art. 7 è soggetto alla sanzione amministrativa da L. 100.000 a L. 1.000.000.

Chiunque, non produttore o importatore, detiene per vendere, vende o comunque introduce in commercio preimballaggi non rispondenti alle disposizioni di cui agli articoli 5 e 7 è soggetto alla sanzione amministrativa da L. 100.000 a L. 1.000.000, qualora sia a conoscenza della violazione.

Art. 17. Sanzioni per la violazione delle norme sulle bottiglie recipienti-misura CEE.

Chiunque produce o importa bottiglie recipienti-misura munite del contrassegno di cui all'art. 9, ma non rispondenti alle norme del titolo II del presente decreto è soggetto alla sanzione amministrativa da L. 100.000 a L. 1.000.000. Chiunque, non produttore o importatore, detiene per vendere, vende o comunque immette in commercio bottiglie recipienti-misura munite del contrassegno di cui all'art. 9, ma non rispondenti alle norme del presente decreto, è soggetto alla sanzione amministrativa da L. 50.000 a L. 500.000, qualora sia a conoscenza della violazione.

Art. 18. Modalità di applicazione delle sanzioni.

Le sanzioni amministrative previste dal presente decreto sono applicate dagli uffici metrici provinciali con l'osservanza delle disposizioni di cui agli articoli da 3 a 9 della legge 24 dicembre 1975, n. 706.

Art. 19.

Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato può, con proprio decreto, modificare e integrare gli allegati al presente decreto in esecuzione delle apposite direttive comunitarie.

TITOLO IV - Disposizione finale

Art. 20.

La vigilanza sull'applicazione del presente decreto è demandata al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, che la esercita tramite l'ufficio centrale metrico e gli uffici provinciali metrici.

I funzionari incaricati dei controlli possono accedere liberamente nei locali adibiti alla produzione, al deposito e alla vendita di preimballaggi e di bottiglie recipienti-misura, anche se sono situati in punti franchi o hanno la funzione di magazzini doganali o vincolati dalla finanza. Gli esercenti hanno l'obbligo di dare loro assistenza e di agevolarne le operazioni, fornendo, nei limiti delle normali necessità, anche la manodopera ed i mezzi esistenti in azienda.

Art. 21.

Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

ALLEGATO I

(La sigla TDC vale per "Tariffa doganale comune")

AMMESSI A TITOLO TRANSITORIO				1	1		1
I Liquidi	II Ammes si a titolo definiti vo	dicem bre	IV 31 dicem bre 1985	V 31 dicem bre 1988	VI 31 dicem bre 1990	VII 31 dicem bre 1991	VIII 31 dicem bre 1992
1. a) Vini di uve fresche; mosti di uve fresche mutizzati con alcole, comprese le mistelle ad eccezione dei vini di cui alle sottovoci 22,05 A e B della tariffa doganale comune e dei vini liquorosi (TDC: ex 22,05 C); mosti di uve parzialmente fermentati, anche autizzati con metodi diversi dall'aggiunta di alcole (TDC: 22,04)	0,100 0,187 (1), 0,250, 0,375, 0,500, 0,750, 1,00, 1,50, 2,00, 3,00, 4,00, 5,00, 6,00, 8,00, 9,00,	[0,19, 0,20, 0,25, 0,36, 0,385, 0,475, 0,68, 0,72, 0,95, 1,49, 1,75, 1,88, 2,10, 3,78]	0,73 (3), [0,19, 0,36, 0,475, 0,72, 0,95, 1,75, 1,88] (2) (4)	[0,35, 0,70] (3), 1,25 (5), [0,24, 0,46, 0,68, 0,73, 0,99] (4)			[0,46, 0,68, 0,70, 0,98] (4)
b) Vini paglierini, che hanno diritto alle seguenti denominazioni di origine: Cotes du Jura, Arbois, L'Etoil, Chateau-Chalun	0,62						
c) Sidro, sidro di pere, idromele ed altre bevande fermentate, non spumanti (TDC: 22,07 B II)	0,10, 0,25, 0,375, 0,50, 0,75, 1,00, 1,50, 2,00, 3,00			0,35, 0,70			
d) Vermut ed altri vini di uve fresche aromatizzati con piante e	0,05 fino a 0,10,	<u> </u>	ŀ			•	

sostanze	010,						
aromatiche (TDC: 22,06) e vini	0,20,						
liquorosi (TDC: ex 22,05 C)	0,375,						
induorosi (1DC. ex 22,03 C)							
	0,50,						
	0,75,						
	1,00,						
	1,50,						
	3,00,						
	5,00						
2. a) Vini spumanti: (TDC: 22,05	0,125,			[0,10,	Tutti i		
		·	•			·	
A)	0,20,			0,25,	volumi		
vini presentati in bottiglie chiuse	0,375,			0,70]	specific		
con	0,75,			(5)	ati		
tappo a forma di «fungo» tenute	1,50,			l` <i>′</i>	nella		
da					nota		
	3,00,						
fermagli o legacci; vini altrimenti					(6)		
presentati ed aventi una	6,00,						
sovrappressione uguale o	9,00						
superiore	' '						
ad 1 bar ma inferiore a 3 bar,							
misurata alla temperatura di 20							
gradi							
centigradi (TDC: 22,05 b)							
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	0.10			0.405			
b) Sidro, sidro di pere, idromele	0,10,	·	-	0,125	ŀ	-	
ed	020,						
altre bevande fermentate,	0,375,						
spumanti	0,75,						
(TDC: 22,07 B 1)	1,00,						
	1,50,						
	3,00						
3. a) Birra (TDC: 22,03) ad	0,25,			0,35			
		·	•		ŀ I		•
eccezione	0,33,			(5)			
della birra a fermentazione	0,50,						
spontanea	0,75,						
promanea	1,00,						
	2,00,						
	3,00,						
	4,00,						
	5,00						
1) 5: 6							
b) Birra a fermentazione	0,25,	 -	•	·	ŀ I	-	
spontanea	0,375,						
	0,75						
4. Alcole etilico non denaturato						0.275	
	0,02,	·	•	·		0,375,	•
avente	0,03,					0,75.	
titolo alcolometrico inferiore a 80	0,04,					Tutti i	
per	0,05,					volumi	
cento volume; acquaviti liquori	0,071					specific	
ed	(7),					ati	
altre bevande alcoliche composte						nella	
(dette estratti concentrati) per la	[(8),					nota	
fabbricazione delle bevande	ò,20,					(10)	
(TDC:	0,35,						
I.							
22,09)	0,50,						
	0,70,						
	I1 00	l l			1	1	
	1,00,						
	1,00, 1,125 (9),						

	1,50, 2,00, 2,50, 3,00, 4,50, [5,00, 10,00] (9)				
5. Aceti commestibili e loro succedanei commestibili (TDC: 22,10)	0,25, 0,50, 0,75, 1,00, 2,00, 5,00				
6. Olio d'oliva (TDC: 15,17 A) ed altri oli commestibili (TDC: 15,07 D II)	0,25, 0,50, 0,75, 1,00, 2,00, 3,00, 5,00,				
7. Latte fresco, non concentrato né zuccherato (TDC: ex 04,01), esclusi yogurt, kephir, latte cagliato, siero di latte e altri tipi di latte fermentati o acidificati	0,20, 0,25, 0,50, 0,75, 1,00, 2,00		0,10		
- Bevande provenienti dal latte (TDC: 22,02 B)					
8. a) Acqua, acque minerali, acque gassose (TDC: 22,01)	0,125, 0,20, 0,25, 0,33, 0,50, 0,75, 1,00, 1,50, 2,00		Tutti i volumi inferiori a 0,20, 0,35, 0,45, 0,46, 0,70, 0,90, 0,92, 1,25		
b) Limonate, acque gassose aromatizzate (comprese le acque minerali aromatizzate) ed altre bevande non alcoliche non contenenti latte o sostanze grasse provenienti dal latte (TDC: 22,02 A), esclusi i succhi di frutta e di ortaggi di cui alla voce 30,07 della TDC e i concentrati c) Bevande etichettate come	0,125, 0,20, 0,25 0,33, 0,50, 0,75, 1,00, 1,50, 2,00		Tutti i volumi inferiori a 0,20, 0,70		

aperitivi analcolici					
9. Succhi di frutta (compresi i mosti d'uva) o di ortaggi, non fermentati, senza aggiunta di alcole, anche addizionati di zuccheri di cui alla sottovoce 20,07 B della TDC, nettari di frutta (direttiva 75/726 CEE del Consiglio, del 17 novembre 1975, relativa al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri concernenti succhi di frutta e taluni prodotti simili	0,125, 0,20, 0,25, 0,33, 0,50, 0,75, 1,00, 1,50, 2,00		Tutti i volumi inferiori a 0,125, 0,70, 0,18, 0,35 (unica mente in lattina)		

NOTE: I volumi nominali riportati nella tabella sono espressi in litri.

Per gli imballaggi preconfezionati secondo volumi nominali già ammessi a titolo transitorio è consentita la commercializzazione fino all'esaurimento delle scorte dei contenitori.

- (1) Valore destinato unicamente al vettovagliamento di aerei, navi e treni, nonchè alla vendita in negozi con articoli esenti da dogana.
- (2) A condizione che i volumi nominali previsti siano contenuti in imballaggi conformi alle norme di cui all'art. 30 del decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1965, n. 162
- (3) Esclusivamente per i prodotti circolanti sul territorio nazionale con destinazione a Paesi che ammettono questo volume. Per i prodotti destinati al mercato nazionale la commercializzazione è consentita solo fino al 31 dicembre 1982.
- (4) Esclusivamente per i prodotti commercializzati in imballaggi a rendere e rispondenti alle seguenti condizioni: quelli della quarta colonna solo se destinati al mercato nazionale o extracomunitario, quelli della quinta e ottava colonna solo se circolanti nel territorio nazionale con destinazione a Paesi che ammettono questo volume.
- (5) Esclusivamente per i prodotti circolanti sul territorio nazionale con destinazione a Paesi che ammettono questi volumi.
- (6)Tutti i volumi nominali previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1965, n. 162, a condizione che i relativi imballaggi siano conformi alle disposizioni dello stesso decreto.
- (⁷) Esclusivamente per i prodotti circolanti nel territorio nazionale con destinazione all'Irlanda e al Regno
- (8) Per le bevande alcoliche con aggiunta di acqua gassosa o di soda, tutti i volumi inferiori a 0,10 litri sono ammessi a titolo definitivo.

 (9) Esclusivamente per imballaggi preconfezionati destinati ad uso professionale.
- (10) Tutti i volumi nominali previsti dal R.D.L. 2 febbraio 1933, n. 23, a condizione che i relativi imballaggi siano conformi alle disposizioni dello stesso decreto.

ALLEGATO II - METODO DI RIFERIMENTO PER IL CONTROLLO STATISTICO DEI PREIMBALLAGGI CEE

1. Prescrizioni relative alla misurazione del contenuto effettivo degli imballaggi preconfezionati Il contenuto effettivo degli imballaggi preconfezionati può essere misurato direttamente per mezzo di strumenti volumetrici, oppure indirettamente per pesatura del prodotto preconfezionato e misurazione della massa

Qualunque sia il metodo impiegato, l'errore commesso nella misurazione del contenuto effettivo di un imballaggio preconfezionato deve essere al massimo pari ad un quinto dell'errore massimo tollerato in meno sulla quantità

nominale dell'imballaggio preconfezionato.

2. Prescrizioni relative al controllo dei lotti di imballaggi preconfezionati

Il controllo degli imballaggi preconfezionati è effettuato per campionamento e comprende due parti: un controllo riguardante il contenuto effettivo di ciascun imballaggio preconfezionato del campione; un secondo controllo riguardante la media dei contenuti effettivi degli imballaggi preconfezionati del campione.

Un lotto di imballaggi preconfezionati è considerato accettabile se i risultati dei due controlli soddisfano entrambi ai criteri di accettazione.

Per ciascun controllo esistono due piani di campionamento da impiegare come segue: uno per il controllo non distruttivo, che non comporta cioè l'apertura dell'imballaggio; l'altro per il controllo distruttivo, che comporta cioè l'apertura o la distruzione dell'imballaggio. Per motivi economici e pratici, quest'ultimo controllo è limitato allo stretto indispensabile e la sua efficacia è inferiore a quella del controllo non-distruttivo.

Si deve quindi procedere al controllo distruttivo soltanto quando è praticamente impossibile effettuare un controllo non distruttivo. Normalmente, esso non viene effettuato per partite inferiori alle 100 unità.

- 2.1. Lotti di imballaggi preconfezionati.
- 2.1.1. Il lotto è costituito dall'insieme degli imballaggi preconfezionati della stessa quantità nominale, dello stesso modello e della stessa fabbricazione, riempiti nello stesso luogo, oggetto del controllo. La sua grandezza è limitata ai valori definiti qui di seguito.
- 2.1.2. Quando il controllo degli imballaggi preconfezionati viene effettuato alla fine della catena di riempimento, la grandezza del lotto è pari alla produzione oraria massima della catena di riempimento senza limitazione di tale grandezza.

Negli altri casi la grandezza del lotto è limitata a 10.000 imballaggi preconfezionati.

- 2.1.3. Per i lotti di grandezza inferiore a 100 imballaggi preconfezionati il controllo non distruttivo, quando ha luogo, viene effettuato al 100%.
- 2.1.4. Prima di effettuare i controlli di cui ai punti 2.2. e 2.3. si deve prelevare a caso dal lotto un numero sufficiente di imballaggi preconfezionati, per consentire lo svolgimento del controllo che richiede il campione di maggiore numerosità.

Per l'altro controllo, il campione necessario sarà prelevato a caso dal primo campione e quindi contrassegnato.

L'operazione di contrassegno deve essere effettuata prima di dare inizio alle operazioni di misurazione.

2.2. Controllo del contenuto effettivo di un imballaggio preconfezionato.

Il contenuto minimo tollerato viene ottenuto deducendo dalla quantità nominale dell'imballaggio preconfezionato l'errore massimo tollerato in meno corrispondente a tale quantità nominare.

I singoli elementi del lotto il contenuto effettivo dei quali sia inferiore al contenuto minimo tollerato sono denominati difettosi.

2.2.1. Controllo non distruttivo.

Per il controllo non distruttivo si ricorre ad un piano di campionamento doppio quale figura nella tabella seguente. Il primo numero di imballaggi preconfezionati controllati deve essere pari alla numerosità del primo campione indicata nel piano:

se il numero dei difettosi riscontrato nel-primo campione è inferiore o pari al primo criterio di accettazione, il lotto è considerato accettabile per questo controllo;

se il numero dei difettosi riscontrato nel primo campione è pari o superiore al primo criterio di rifiuto, il lotto è respinto;

se il numero dei difettosi riscontrato nel primo campione è compreso fra il primo criterio di accettazione ed il primo criterio di rifiuto, si deve controllare un secondo campione la cui numerosità è indicata nel piano.

I numeri dei difettosi riscontrati nel primo e nel secondo campione devono essere addizionati:

se il totale dei difettosi è inferiore o pari al secondo criterio di accettazione, il lotto viene considerato accettabile per tale controllo;

se il totale dei difettosi è superiore o pari al secondo criterio di rifiuto, il lotto viene respinto.

Tabella

Campioni				Numero di difettosi	
Grandezza del lotto					
-	Ordine	Numerosità	Numerosità totale	Criterio di accettazione	Criterio di rifiuto
-					
da 100 a 500	1°	30	30	1	3
	2°	30	60	4	5
da 501 a 3200	1°	50	50	2	5
	2°	50	100	6	7

-					
oltre 3200	1°	80	80	3	7
	2°	80	160	6	9

2.2.2. Controllo distruttivo

Per il controllo distruttivo si ricorre al piano di campionamento semplice riportato qui di seguito che deve essere utilizzato unicamente per lotti di: grandezza pari o superiore a 100.

Il numero di imballaggi preconfezionato controllati è pari a 20.

Se il numero dei difettosi riscontrato nel campione è inferiore o pari al criterio di accettazione, il lotto è considerato accettabile

Se il numero dei difettosi riscontrato nel campione è pari o superiore al criterio di rifiuto, il lotto è respinto.

Numero di difettosi						
	Numerosità del campione	Criterio di accettazione	Criterio di rifiuto			
-						
Indipendentemente dalla grandezza (≥ 100)	20	1	2			

- 2.3. Controllo della media dei contenuti effettivi dei singoli elementi di un lotto di imballaggi preconfezionati.
- 2.3.1. Un lotto di imballaggi preconfezionati è considerato accettabile per il controllo della media, se la media

$$\begin{array}{c} \Sigma x_i \\ \overline{X} = ---- \\ n \end{array}$$

dei contenuti effettivi xi degli n imballaggi preconfezionati del campione sarà superiore al valore:

$$s * Q_n - \cdots t(1-\alpha)$$

dove

Q_n= quantità nominale degli imballaggi preconfezionati;

n = numero di imballaggi preconfezionati del campione per il controllo;

s = stima dello scarto tipo dei contenuti effettivi del lotto;

 $^{t}(1-\alpha)$ = variabile aleatoria della distribuzione di Student, funzione del grado di libertà V= n - 1 e del livello di fiducia (1 - α) = 0,995.

2.3.2. Chiamando X_i la misura del contenuto effettivo dello iesimo elemento del campione di n elementi si ottiene:

2.3.2.1. La media delle misure del campione calcolando:

$$\begin{aligned} &i = n \\ &\sum x_i \\ &i = 1 \\ &\overline{X} = ---- \\ &n \end{aligned}$$

- 2.3.2.2. La stima dello scarto tipo s calcolando:
- la somma dei quadrati delle misure:

$$i = n$$

$$\sum (x_i)^2$$

$$i = 1$$

- la somma della somma delle misure:

$$\begin{split} & \left[\begin{array}{c} \Sigma \; x_i \, \right]^2 \\ & i = 1 \\ \\ & i = n \\ & \text{poi } 1/n \; [\Sigma \; x_i]^2 \\ & i = 1 \end{split}$$

- la somma corretta:

$$\begin{aligned} i &= n \ i = n \\ Sc &= \Sigma \left(x_i \right)^2 - 1/n \left[\Sigma \ x_i \right]^2 \\ i &= 1 \ i = 1 \end{aligned}$$

- la stima della varianza: v = SC/(n-1)
- la stima dello scarto tipo è data dalla seguente formula: $s=\sqrt{v}$

2.3.3. Criterio di accettazione o di rifiuto dei lotti di imballaggi preconfezionati per il controllo della media:

2.3.3.1. Criterio per il controllo non distruttivo

-		Criteri	
Grandezza del lotto	Numerosità del campione	Accettazione	Rifiuto
-			
da 100 a 500 inclusi	30	$\bar{X} \ge Q_n - 0.503_s$	$\bar{X} < Q_n - 0.503_s$
> 500	50	$\overline{X} \ge Q_n - 0379_s$	$\bar{X} < Q_n - 0.379_s$

2.3.3.2. Criterio per il controllo distruttivo

		Criteri	
Grandezza del lotto	Numerosità del campione	Accettazione	Rifiuto
Indipendentemente	20	$X \ge Q_n - 0.640_s$	X <q<sub>n-0,640s</q<sub>
dalla grandezza100)			,

ALLEGATO III - TABELLA DEGLI ERRORI MASSIMI TOLLERATI IN MENO SUI CONTENUTI DEGLI IMBALLAGGI PRECONFEZIONATI CEE

,5 -

Per l'applicazione della presente tabella i valori degli errori massimi tollerati (espressi in unità di volume), indicati in percentuale, devono essere arrotondati per eccesso al decimo di millilitro.

ALLEGATO IV - TABELLA DEGLI ERRORI MASSIMI TOLLERATI (IN PIU' O IN MENO) SULLA CAPACITA' DI UNA BOTTIGLIA RECIPIENTE -MISURA, OSSIA DELLE DIFFERENZE MASSIME TOLLERATE (IN PIU' O IN MENO), ALLA TEMPERATURA DI 20°C ED ALLE CONDIZIONI DI CONTROLLO DI CUI ALL

Volume nominale Vn in ml	Errore massimo tollerato				
	in % di Vn	in ml			
-					
da 50a a100	-	3			
da 100 a 200	3	-			
da 200 a 300	-	6			
da 300 a 500	2	-			
da 500 a 1.000	-	10			
da 1.000 a 5.000	1	-			

- 1. L'errore massimo tollerato sulla capacità rasobordo è uguale all'errore massimo tollerato sulla capacità nominale corrispondente, E' vietato approfittare in modo sistematico delle tolleranze.
- 2. In pratica, la capacità effettiva di una bottiglia recipiente-misura è controllata determinando la quantità d'acqua a 20°C contenuta effettivamente nella bottilgia quando questa è riempita fino al livello corrispondente teoricamente alla capacità nominale. Essa può anche essere controllata indirettamente con un metodo di precisione equivalente

ALLEGATO V - CONTROLLO STATISTICO DI ESATTEZZA CUI DEVONO SODDISFARE LE BOTTIGLIE RECIPIENTI-MISURA CEE

1. PRELIEVO DEL CAMPIONE

Un campione di bottiglie recipienti-misura dello stesso modello e della stessa fabbricazione è prelevato da un lotto corrispondente, in linea di massima, alla produzione di un'ora.

Ove il risultato del controllo effettuato su un lotto corrispondente alla produzione di un'ora non sia soddisfacente, si può procedere ad un secondo esame su un altro campione prelevato da un lotto corrispondente ad una produzione di durata più lunga, oppure sui risultati iscritti nelle carte di controllo del fabbricante, quando la fabbricazione dell'impresa è stata oggetto di un controllo riconosciuto dall'ufficio centrale metrico e del saggio dei metalli preziosi.

2. MISURAZIONE DELLA CAPACITA' DELLE BOTTIGLIE RECIPIENTI-MISURA DEL CAMPIONE Le bottiglie recipienti-misura sono pesate vuote.

Esse sono riempite di acqua a 20°C di massa volumica nota fino al livello di riempimento che corrisponde al metodo di controllo adottato.

Esse sono pesate piene. Il controllo è effettuato servendosi di uno strumento di misura legale, adeguato alla natura delle operazioni da compiere.

L'errore nella misura della capacità non deve superare un quinto dell'errore massimo tollerato corrispondente alla capacità nominale della bottiglia recipiente-misura.

3. RIELABORAZIONE DEI RISULTATI

3.1. Impiego del metodo dello scarto tipo.

Il numero di bottiglie recipienti-misura che costituiscono il campione è di 35.

- 3.1.1. Si calcola, (vedasi 3.1.4.):
- 3.1.1.1. la media X delle misure X_i delle capacità reali delle bottiglie del campione;
- 3.1.1.2. la stima s dello scarto tipo delle misure X_i delle capacità reali delle bottiglie del lotto.
- 3.1.2. Si calcolano:
- 3.1.2.1. limite superiore caratteristico T_s: somma della capacità indicata (vedasi
- art. 13, comma 1) e dell'errore massimo tollerato su tale capacità; (così modificato dall'allegato III al D.M. 5 agosto 1976)
- 3.1.2.2. limite inferiore caratteristico T_i: differenza fra la capacità indicata e l'errore massimo tollerato su tale

capacità.

3.1.3. Criteri di accettazione:

Il lotto viene dichiarato conforme alla direttiva se i numeri x e s soddisfano contemporaneamente le tre seguenti relazioni:

$$\overline{X} + k *_S \leq T_s$$

$$\overline{X}$$
 - $k*s \geq T_s$

$$s \le F(T_s - T_i)$$

dove

$$k = 1,57$$

$$e F = 0.266$$
.

3.1.4. Calcolo della media \bar{X} e della stima dello scarto tipo s del lotto.

Si calcola:

la somma delle 35 misure delle capacità reali x_i : Σ x_i

la media delle 35 misure: $\overline{X} = \Sigma x/35$

la somma dei quadrati delle 35 misure: Σx_i^2

il quadrato della somma delle 35 misure : $(\Sigma x_i)^2$, poi $(\Sigma x_i)^2/35$

la somma corretta SC = $\sum x_i^2 - 1/35 (\sum x_i)^2$

v = SC/34

la stima dello scarto tipo : $s = \sqrt{v}$